

SANZIONE PER UTILIZZO DI CREDITI IN VIOLAZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' QUESTIONE TUTTA APERTA

Mario Agostinelli

L'art. 3 del DL 50/2017 ha introdotto una specifica procedura per l'accertamento dell'utilizzo in compensazione di crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità senza indicare in modo puntuale le relative sanzioni irrogabili. A decorrere dal 2016, il D.Lgs. 158/2015 ha disciplinato, in modo specifico, la sanzione per l'indebita utilizzazione di crediti non spettanti mediante l'introduzione del comma 4 nell'articolo 13 del D.gs. 471/1997. Alla luce delle disposizioni citate appare utile riflettere sulla natura dell'obbligo di apposizione del visto di conformità e sulle sanzioni irrogabili in caso di violazione del relativo obbligo.

L'UTILIZZO DI CREDITI NON SPETTANTI.

Le nuove disposizioni, introdotte dal Dl 50/2017, che disciplinano l'obbligo di apposizione del visto di conformità, nel caso di utilizzo in compensazione di crediti per importi eccedenti euro 5.000,00, sono l'occasione per riflettere sulla natura di tale adempimento.

L'agenzia delle Entrate, ha, infatti, sempre sostenuto che l'utilizzo in compensazione del credito in violazione dell'apposizione del visto determina l'irrogazione della sanzione per omesso versamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997. Le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative, introdotte dal D.Lgs. 158/2017, rendono obsoleta l'interpretazione sopra fornita dall'agenzia delle Entrate. Infatti, dal 2016, il legislatore ha disciplinato, in modo puntuale, l'ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti con l'introduzione del comma 4 nell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 che prevede l'irrogazione della sanzione del 30% nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.

ART. 14 C. 4 D.LGS. 471/1997

Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

IMPORTANTE: La sanzione, per utilizzo di crediti non spettanti, opera:

- Nel caso di utilizzo del credito esistente in misura superiore a quella spettante;
- Nel caso di utilizzo di un credito esistente in misura non eccedente a quella spettante ma con modalità difformi da quelle previste dalla legge.

La classifica ipotesi di utilizzo di un credito non spettante è quella di utilizzo di un credito di imposta in misura eccedente rispetto a quella indicata in dichiarazione.

Un'ulteriore ipotesi di utilizzo di credito non spettante è quella dell'utilizzo in compensazione orizzontale di un credito di imposta o di un credito per contributi, esistenti e correttamente dichiarati, per importi superiori ad euro 700.000,00 (Art. 34 c. 1 L. 23/12/2000, n. 388).

Altra ipotesi di utilizzo di credito non spettante è quella dell'utilizzo in compensazione orizzontale di un credito relativo ad imposte erariali fino a concorrenza dell'importo di debiti di ammontare superiore ad euro 1.500,00, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento (Art. 31 comma 1 DL 78/2010 che per altro prevede specifiche sanzioni). Sicuramente, ulteriore fattispecie di utilizzo di credito non spettante, è quella della compensazione del credito IVA, esistente, in compensazione orizzontale per importi eccedenti euro 5.000,00 prima del termine di giorni 10 dalla presentazione della relativa dichiarazione annuale o della relativa istanza infrannuale.

ATTENZIONE: Ci si interroga se l'obbligo di apposizione del visto di conformità, richiesto per effetto di compensazioni orizzontali eccedenti euro 5.000,00, sia adempimento riconducibile alla "*modalità di utilizzo del credito*" e la cui violazione configuri il presupposto di utilizzo di credito non spettante, oppure sia adempimento non richiesto per rendere utilizzabile il credito ma piuttosto quello avente natura di controllo e accertamento (preventivo rispetto all'azione dell'AE) dell'esistenza dello stesso.

**NATURA DELL'OBBLIGO DI
APPOSIZIONE DEL VISTO DI****CONFORMITA'**

Per comprendere la natura dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, relativamente all'utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale, si rende necessario fare una ricognizione delle disposizioni che prescrivono l'obbligo di apposizione del visto sia ai fini dell'utilizzo del credito IVA sia ai fini dell'utilizzo dei crediti riconducibili alle imposte dirette e IRAP.

Come noto, l'art. 1 c. 574 della L. 147/2013, come appena modificato dall'art. 3 del D. 50/2017, prevede l'obbligo di apposizione del visto di conformità nel caso in cui il contribuente utilizzi in compensazione orizzontale crediti per imposte dirette per importi superiori ad euro 5.000,00 annui.

OBBLIGO DI APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' PER LE COMPENSAZIONI ORIZZONTALI CON CREDITI PER IMPOSTE DIRETTE

ARTICOLO 1 COMMA 574 L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147

I contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità.

In alternativa la dichiarazione è sottoscritta dai soggetti che effettuano il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Per il comparto dell'IVA vi sono due norme che interessano la compensazione orizzontale dei relativi crediti:

- La prima, prevista dall'art. 17 c. 1 peri. 3 del D.Lgs. 241/1997, limita e subordina l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA annuali o infrannuali, per importi superiori ad euro 5.000,00 annui, alla preventiva presentazione della dichiarazione IVA annuale o della Istanza infrannuale di rimborso/compensazione mod. TR;
- La seconda, prevista dall'art. 10 c. 7 del Dl 78/2009, impone l'obbligo dell'apposizione del visto nel caso di compensazione orizzontale di crediti IVA

annuali e infrannuali per importo superiori ad euro 5.000,00 annui.

**LIMITE ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA EX
ARTICOLO 17 CO MMA 1 D.LGS. 241/1997 PER IMPORTI ECCEDENTI
EURO 5.000,00 ANNUI.**

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

**OBBLIGO APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' PER UTILIZZO
DEI CREDITI IVA IN COMPENSAZIONE ORIZZONTALE PER IMPORTI
ECCEDENTI EURO 5.000,00 ANNUI**

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale o infrannuale dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito. In alternativa la dichiarazione o l'istanza è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164

Con la recente Ris. 103 del 28 luglio 2017 l'AE ha affermato che, l'art. 3 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, dispone che: *“il visto di conformità di cui all'articolo 35 comma 1 lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997, deve essere apposto sulla dichiarazione o sull'istanza da cui emerge il credito **al fine di poter utilizzare** in compensazione il credito annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000,00 euro annui”*.

Importante: secondo l'Agenzia delle Entrate, il visto è adempimento necessario per rendere utilizzabile il credito in compensazione orizzontale per importi superiori ad euro 5.000,00, di tal che, l'utilizzo di crediti in compensazione per importi superiori al limite di euro 5.000,00, senza apposizione del visto, configura un'ipotesi di utilizzo di credito non spettante.

A tale affermazione, tuttavia, pare possibile contrapporre alcune argomentazioni che consentono, diversamente da quanto sostenuto dall'AE, di ritenere l'obbligo di apposizione del visto di conformità adempimento non presupposto a rendere spendibile il credito esistente, per importi eccedenti euro 5.000,00 annui, mediante compensazione orizzontale.

A - IMPOSTE DIRETTE - L'UTILIZZO DEL CREDITO PUO' AVVENIRE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Innanzitutto, in materia di imposte dirette, l'apposizione del visto non deve precedere l'utilizzo del credito il che, già di per sé, tende a inquadrare l'apposizione del visto quale adempimento derivante dall'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette e non adempimento procedurale necessario per rendere utilizzabile tale credito. In altri termini, la norma prevede che, laddove il contribuente effettui compensazioni con crediti per imposte dirette superiori ad euro 5.000,00, allora (di conseguenza) ha l'obbligo di sottoporre la relativa dichiarazione al preventivo controllo formale per la verifica della effettiva esistenza e spettanza dello stesso.

B – LE DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA SONO DUE E HANNO FINALITA' DIFFERENTI

Per quanto ai crediti IVA, oltre al ragionamento appena esposto¹, si fa osservare che, le modifiche introdotte dall'art. 3 del DL 50/2017, hanno unificato il limite per la preventiva presentazione della dichiarazione o istanza infrannuale da cui emerge il credito e quello per l'obbligo di apposizione del visto, determinando una vera contrapposizione apparentemente inutile tra le due disposizioni (si vedano i testi normativi sopra riportati).

In particolare le disposizioni prevedono che:

¹ Si fa notare che le norme in materia di compensazione orizzontale del credito IVA non prevedono la espressa preventiva apposizione del visto ma unicamente la preventiva presentazione della dichiarazione IVA.

- La compensazione per importi eccedenti euro 5.000,00 annui subordinata alla preventiva presentazione della dichiarazione annuale o istanza infrannuale (art. 17 co. 1 D.Lgs. 241/1997);

- Se il contribuente intende compensare in modo orizzontale importi eccedenti euro 5.000,00 annui deve apporre il visto alla relativa dichiarazione annuale o all'istanza infrannuale (art. 10 co. 7 DL 78/2009).

Si ritiene che la contrapposizione delle due norme non sia priva di effetto.

Non vi è dubbio che se il Legislatore avesse voluto subordinare l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA, per importi eccedenti ad euro 5.000,00 annui, oltre che alla preventiva presentazione del credito anche all'apposizione del visto, avrebbe dovuto introdurre tale ulteriore obbligo (quello del visto) direttamente nell'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/1997 e abrogare le disposizioni di cui all'art. 10 c. 7 del DL 78/2009. Invece, proprio la persistenza delle due diverse disposizioni avvalorata la tesi della diversa finalità delle stesse: l'una riconducibile alla modalità di utilizzo del credito, la seconda finalizzata all'attività di controllo e accertamento dell'esistenza del credito.

C – LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI SUL VISTO CONFERMANO CHE TALE OBBLIGO NON E' ADEMPIMENTO PRESUPPOSTO PER L'UTILIZZO DEL CREDITO.

Il Dl 50/2017, con due specifiche disposizioni, ha introdotto la procedura di accertamento dell'utilizzo del credito in compensazione orizzontale in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità prevedendo la notifica dell'atto di recupero di cui al co. 421 dell'art. 1 della L. 311/2004. Ora, come noto, tale disposizione già disciplinava e disciplina la procedura di accertamento dell'indebito utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti. Di tal ché, se l'utilizzo di un credito in violazione dell'apposizione del visto, di per sé, configura un'ipotesi di utilizzo di credito non spettante, che bisogno c'era di introdurre due specifiche disposizioni, sia per il comparto dei crediti per imposte dirette che per quello dei crediti IVA, volte a disciplinare la procedura di accertamento dell'utilizzo di crediti in compensazione orizzontale in costanza della violazione dell'omessa apposizione del visto?

ATTO DI RECUPERO LE NORME DA CONSIDERARE**La norma che già c'era prima del DL 50/2017****Articolo 1 comma 421 Legge 311/2004**

Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973...

La norma aggiunta dal DL 50/2017 alle disposizioni in materia di visto per utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale

Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ufficio procede al recupero dell'ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni.

Invero e come noto l'utilizzo di crediti non spettanti è accertato mediante le procedure dell'avviso di irregolarità (art 36-bis DPR 600/72 e art. 54-bis del DPR 633/72).

Con le modifiche introdotte dal DL 50/2017, il legislatore ha voluto prevedere che, l'utilizzo di crediti, per importi eccedenti euro 5.000,00 annui, in violazione dell'obbligo di apposizione del visto, non possa essere accertato mediante le procedure previste per l'utilizzo di crediti non spettanti (controlli automatici e formali notificati al contribuente mediante avvisi di irregolarità ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72), stabilendo che la detta violazione

sia contestata unicamente con atto di recupero ex art. 1 c. 421 e seguenti della L.

311/2004.

Anche tale marcata distinzione tende a confermare che l'utilizzo di crediti in violazione dell'apposizione del visto, non possa configurare ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti.

Diversamente si avrebbero due differenti procedure di contestazione per il medesimo presupposto di violazione. In altri termini, le disposizioni trattano in modo diverso le due violazioni, quella per utilizzo di credito non spettante e quella per l'utilizzo di crediti in violazione dell'apposizione del visto di conformità e ciò perché le due violazioni sono differenti per natura e funzione.

In ultimo si osserva che, pare poco sostenibile l'applicazione della medesima misura sanzionatoria per violazioni profondamente diverse:

- Omessa apposizione del visto sul credito esistente (violazione che accede ad un adempimento formale);
- Omesso versamento di tributi (violazione che opera sul piano sostanziale).
-

ATTENZIONE: Le osservazioni appena esposte, quanto meno, consentono di interrogarsi sulla correttezza dell'interpretazione fornita, fino ad ora, dall'Agenzia delle Entrate secondo la quale l'obbligo di apposizione del visto è richiesto per rendere disponibile il credito in compensazione orizzontale.

IMPORTANTE: Alla interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sembra potersi contrapporre una nuova e diversa interpretazione sulla natura e la funzione dell'obbligo di apposizione del visto, secondo la quale, l'obbligo di apposizione del visto non ha natura di adempimento procedurale presupposto per rendere utilizzabile il credito in compensazione orizzontale e, pertanto, non rientra tra le disposizioni che disciplinano la modalità di utilizzo del credito. L'obbligo di vistare le dichiarazioni è obbligo autonomo, nascente e derivante dall'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti dichiarati, finalizzato al contrasto dell'evasione e ha natura di controllo (preventivo) della effettiva spendibilità, spettanza ed esistenza del credito che il contribuente (intende) utilizza in compensazione orizzontale.

Invero, l'Agenzia delle Entrate con circolare 28/2014 ebbe modo di precisare che: *“La norma sul visto di conformità, (infatti,) ha carattere procedurale ed è finalizzata ad assicurare il controllo del credito per*

utilizzi in compensazione superiori a (15.000 euro) 5.000,00 euro ed ha, quindi, una ratio diversa dalle disposizioni relative ai limiti di utilizzazione in compensazione dei crediti, che continuano ad applicarsi secondo le regole proprie di ciascun credito al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica”.

Attenzione: Si ritiene che l'agenzia delle Entrate, come di recente fatto con la risoluzione n.103/2017, continuerà a configurare l'utilizzo di crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto quale ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti. Le argomentazioni di cui sopra, che sono spunto di riflessione, consentono di ritenere non serena e scevra da contestazione tale interpretazione.

LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELL'UTILIZZO DEI CREDITI IN VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Le diverse interpretazioni sulla natura dell'obbligo di apposizione del visto di conformità hanno effetti anche sul tema sanzionatorio.

L'agenzia delle Entrate ha più volte sostenuto che, l'utilizzo in compensazione di crediti esistenti, in violazione dell'obbligo di apposizione del visto, comporta l'irrogazione della sanzione per omessi versamenti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 (cir. 1/2010 e 28/2014).

Innanzitutto si fa rilevare che tale interpretativa non è stata condivisa dal giudice di merito (CTP di Roma n. 15572 del 26 giugno 2017, CTP di Vicenza del 7 giugno 2017 n. 460, CTP di Lucca del 16 maggio 2017, n.205 e CTP Reggio Emilia del 17 maggio 2017 n. 140) che non ritiene assimilabile, la violazione dell'utilizzo di crediti esistenti in violazione dell'apposizione del visto di conformità, alla violazione di omesso versamento delle imposte.

Per altro, i chiarimenti sopra riportati dell'AE, non sono più attuali e utilizzabili, in quanto forniti prima delle modifiche introdotte, dal D.Lgs. 158/2015, all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 che, ora, disciplinano in modo puntuale la violazione per utilizzo di crediti inesistenti e quella per utilizzo di crediti non spettanti.

Pacificamente da escludere che l'utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale senza apposizione del visto possa configurare utilizzo di crediti inesistenti, si tratta di comprendere se tale violazione possa configurare un'ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti.

LA NORMA SULL'UTILIZZO DI CREDITI NON SPETTANTI**ARTICOLO 13 COMMA 4 D.LGS. 471/1997**

Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

Due le ipotesi interpretative:

- La prima, secondo la quale l'obbligo di apposizione del visto è adempimento richiesto per poter utilizzare in compensazione il credito emergente dalla dichiarazione e, pertanto, è da inquadrare tra le disposizioni che disciplinano la modalità di utilizzo del credito e la relativa violazione configurerà un'ipotesi di utilizzo di crediti non spettanti sanzionata ai sensi dell'articolo 13 co. 4 del D.Lgs. 471/1997 (teoria sostenuta dall'Agenzia delle Entrate).
- La seconda, secondo la quale le disposizioni in materia di obbligo di apposizione del visto hanno unicamente la finalità di assicurare il controllo dell'esistenza e spettanza del credito e la relativa violazione non può configurare l'utilizzo di crediti non spettanti (teoria interpretativa contrapposta a quella dell'Agenzia delle Entrate).

IMPORTANTE: Nel primo caso troverà applicazione la sanzione del 30% del credito utilizzato (comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997). Nel secondo caso troverebbero applicazione le sanzioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 471/1997 (euro 250,00) con riferimento all'omessa apposizione del visto sulle dichiarazioni annuali e di cui all'art. 11 del D.Lgs. 471/1997 per quanto all'omessa apposizione del visto sulle istanze infrannuali IVA (euro 250,00).

ATTENZIONE: Il diverso inquadramento della natura dell'obbligo di apposizione del visto riflette effetti anche in materia penale. Infatti, l'articolo 10-quater del D.Lgs 74/2000, prevede che *"è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro."* Va da se che, se la violazione dell'omessa apposizione del visto non fosse presupposto di utilizzo di crediti non spettanti allora, le compensazioni orizzontali, per importi eccedenti euro

50.000,00 annui, in violazione dell'obbligo di apposizione del visto non configurerebbero il presupposto di reato.

IMPORTANTE: Appare veramente eccessivo irrogare una sanzione penale per l'utilizzo di un credito esistente in violazione del controllo di formalità. Anche le simmetriche disposizioni penal tributarie confermano la non sussistenza della violazione di utilizzo di credito non spettante nel caso di omessa o viziata apposizione del visto di conformità.

CONCLUSIONE

La natura del visto di conformità non appare serena e alla interpretazione fornita dall'agenzia delle Entrate pare contrapposibile una nuova e diversa visione normativa, secondo la quale, l'utilizzo di crediti in violazione dell'apposizione del visto non configurerebbe il presupposto di utilizzo di crediti non spettanti. Sulla base di tale diversa interpretazione si potrebbe contestare l'irrogazione, mediante atto di recupero, delle maggiori sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997 oltre la sussistenza del presupposto penale di utilizzo di crediti non spettanti per importi eccedenti euro 50.000,00.

Si auspica che l'Agenzia delle Entrate chiarisca, come proposto, la corretta natura e funzione dell'apposizione del visto di conformità per utilizzo di crediti in compensazione orizzontale nonché le sanzioni e le soluzioni di ravvedimento applicabili per le relative ipotesi di violazione.

3 novembre 2017
Mario Agostinelli